

Organizzazione Internazionale Protezione Animali

Organizzazione Non Governativa (ONG) affiliata al Dipartimento della Pubblica Informazione dell'ONU



OIPA Italia Onlus

Codice fiscale 97229260159

Riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente (DM del 1/8/07 pubblicato sulla GU 196 del 24/8/07)

Sede legale e amministrativa: via Passerini 18 – 20162 Milano – Tel. 02 6427882 – Fax 02 99980650

Sede amministrativa: via Albalonga 23 – 00183 Roma – Tel. 06 93572502 – Fax 06 93572503

info@oipa.org – www.oipa.org



Seriate, 24.08.2012

Invio PEC urp@pec.comune.caravaggio.bg.it

Egregio Signor Sindaco
Giuseppe Prevedini
Del Comune di Caravaggio
P.zza Garibaldi, 9

Oggetto: richiesta revoca autorizzazione “manifestazione dei porselli de Careàs” ed annullamento

Premesso che l'articolo 3 del dpr 31 marzo 1979 prevede : *“È attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane, la funzione, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.”*

Rilevato che l'articolo 544 ter del codice penale prevede: *“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.”*

Visto che il delitto di maltrattamento di animali si configurerebbe anche con il comportamento omissivo tenuto nella presunta mancanza di assistenza anche se la sofferenza non era voluta in via diretta come conseguenza della propria omissione ma viene preveduta come una delle sue possibili conseguenze che senza necessità porterebbero gli animali a soffrire dei patimenti

Constatato che la sentenza della Corte di Cassazione sez. III, n. 3914 del 21.12.1998 ha stabilito per configurare il reato di maltrattamento di animali *“ non è necessario che si cagioni una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti”* -

Riscontrato che la recente Sentenza della Corte di Cassazione sez. III n° 11606 del 26 marzo 2012 ha stabilito che tutti gli animali possono essere vittime del delitto di maltrattamento di animali (ex art. 544 ter CP) in quanto *“ l'articolo 19 ter disp. coord. C.P. non esclude in ogni caso l'applicabilità delle disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del Codice Penale all'attività*

circense ed alle altre attività menzionate, ma esclusivamente a quelle svolte nel rispetto delle normative speciali che espressamente le disciplinano”

Richiamate le cinque libertà del Brambell Report stilato con particolare riferimento agli animali allevati, necessarie a garantirne il benessere la cui numero tre prevede la libertà da “*Dal dolore, dalle ferite, dalle malattie* “ e la numero cinque prevede la libertà da “*Dalla paura e dal disagio* “

Si chiede la revoca della autorizzazione della manifestazione in oggetto e l’annullamento della stessa.

Si porta a conoscenza altresì, che in caso di svolgimento della manifestazione e all’avverarsi di quanto scritto in premessa al fine della tutela degli animali adiremo le vie legali rivolgendoci all’Autorità Giudiziaria.

Distinti saluti




OIPA Italia – sezione Bergamo e provincia – Delegato: Davide Ambrosone

24068 Seriate (BG) Tel.035.0383432 Fax: 035.19968385

Tel. 348 8226254 – bergamo@oipa.org - www.oipa.bergamo.it – Segnalazioni@oipa.bergamo.it